## Sanzioni previste per i Clienti sprovvisti di titolo di viaggio. ( Legge Regionale n.14016 del 07/agosto 2014)

Al Cliente è richiesto di salire in vettura già munito di regolare titolo di viaggio e di conservarlo per tutta la durata del percorso. La validità del biglietto ordinario si consegue mediante timbratura nelle apposite obliteratrici. Per mancanza od avaria delle apposite apparecchiature convalidare a mano (farsi convalidare il titolo di viaggio dal conducente). Una volta convalidato, il biglietto è personale ed incedibile. La validità dell’abbonamento ordinario si consegue mediante trascrizione, a penna con inchiostro indelebile, sullo stesso (abbonamento) delle generalità complete dell’Utente.

Il viaggiatore non in possesso di titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio irregolare è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a 100 volte l’importo del titolo di viaggio dovuto e comunque non inferiore a Euro 70,00, oltre il costo del titolo di viaggio e la eventuale spesa di notificazione.

**La sanzione amministrativa è ridotta** ad un terzo dell’importo suddetto se il pagamento viene effettuato: all’atto della contestazione, direttamente all’agente di polizia amministrativa che rilascerà all’utente una ricevuta di pagamento, oppure, entro 60 giorni dalla data della contestazione mediante bollettino di conto corrente postale allegato al processo verbale di accertamento intestato all’Azienda Mobilità Ufitana S.p.A. Via Tribunali, 83031 Ariano Irpino (AV) o recandosi presso l’Ufficio Amministrativo, sito ad Ariano Irpino alla Via Tribunali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Tale somma è ulteriormente ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni della contestazione o dalla notificazione.

Qualora non venga effettuato il pagamento della contravvenzione entro il termine previsto di 60 giorni, l’Azienda interessata emana direttamente ordinanza–ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa intera, maggiorata del 20%, oltre al costo del biglietto e delle spese di notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Quest’ultima costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva, a mezzo di ruolo esattoriale, delle somme dovute. Contro l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, gli interessati possono produrre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni della notificazione del provvedimento. L’opposizione si propone mediante ricorso, al quale deve essere allegata l’ordinanza notificata ( art. 22 e 22 bis della Legge 689/81).

 **L’interessato** ha facoltà entro 30 giorni dalla data di contestazione o dell’eventuale notificazione della violazione, di far pervenire all’azienda scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito (art. 18 Legge 699/81).

**Il viaggiatore** che, a bordo dei rotabili oppure all’uscita dell’autobus, viene trovato sprovvisto di biglietto o con titolo di viaggio irregolare sarà assoggettato al pagamento della sanzione prevista. Se l’utente presenta il documento il documento di viaggio entro i successivi 5 giorni presso l’apposito ufficio della Direzione Amministrativa di Ariano irpino, sita in Via Tribunali, si applica unna sanzione fissa pecuniaria di importo pari a sei euro.

Eccezionalmente e quando le condizioni lo consentono, il biglietto può essere acquistato a bordo dietro richiesta al conducente dell’autobus. In questo caso verrà applicato un sovrapprezzo. Per tali titoli di viaggio non è ammesso alcun tipo di rimborso.

 Il viaggiatore che presenta agli Organi di Controllo un titolo di viaggio contraffatto o alterato è passibile di: sequestro del titolo di viaggio, pagamento della sanzione amministrativa, denuncia alla A.G. per violazione dell’art. 466 del C. P (reclusione fino a 6 mesi). Ai sensi dell’art. 13 della Legge statale 24/11/1981 n° 689 e del C.P, gli agenti di polizia amministrativa incaricati di espletare le funzioni di verifica dei titoli di viaggio sono Pubblici Ufficiali e conseguentemente il Cliente che rifiuta di fornire le proprie generalità è passibile di denuncia all’A. G. per violazione dell’art. 651 del C.P., chi invece rilascia false generalità è passibile di denuncia all’A.G. per violazione dell’art. 495.

**Il tutore del minore** per evitare la notificazione della violazione deve presentarsi non prima di 3 giorni e non dopo di 15 giorni dalla data del verbale presso l’Azienda per il pagamento della sanzione. Qualora non si avvalga di tale facoltà, i 60 giorni stabiliti per il pagamento in forma ridotta decorreranno dalla data della notifica della violazione.